



## 2° ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

"Alessandro Volta" - Florida

Via Colombo n 30 - 96014 Florida (SR)

Tel. e fax n. 0931/941086 C. F.93039560896

mail: [src82500t@istruzione.it](mailto:src82500t@istruzione.it) pec: [SRIC82500T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SRIC82500T@PEC.ISTRUZIONE.IT)

<https://www.istitutocomprensivovoltaflordia.edu.it>

Circolare n. 319

Prot. n. 7916

Florida, 14/06/2022

A tutti i docenti

Alle Famiglie

Agli Alunni

Alla DSGA

Al personale ATA

All' Albo

Agli Atti

Al Sito web

**Oggetto:** Comunicazione per pubblicazione Esito Scrutini Finali ed Esami di Stato. Disclaimer rivolto ai soggetti abilitati all'accesso alle aree riservate del registro elettronico. **DIVIETO DI DIFFUSIONE ESITI SCRUTINI ED ESAMI.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la nota ministeriale 9168 del 09/06/2020 che precisa che gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nel registro elettronico;

**VISTO** art.3 comma 3 dell'OM n. 64 del 14/03/2022;

COMUNICA

che gli esiti degli scrutini finali e degli esami (di stato, preliminari, di idoneità), sono pubblicati esclusivamente online, nel registro elettronico ARGO, nella sezione riservata di ciascun alunno/a.

### **Nota Informativa su divieto comunicazione o diffusione dei dati personali**

Nel rispetto delle indicazioni del Ministero ed in particolare della nota di chiarimento n. 9168 del 9 giugno 2020, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n.101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, **si informano i soggetti abilitati all'accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di diffusione o comunicazione (ad esempio mediante la loro riproduzione, pubblicazione anche su blog o su social network ).**

Per quanto sopra detto, la ripubblicazione, condivisione, diffusione dei suddetti dati corrisponderà a violazione delle norme di legge sopra citate con conseguente responsabilità civile e penale.

- Condivisione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascun studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti delle classi intermedie riferiti alle singole discipline devono essere, invece, riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non riporterà informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.

- Condivisione degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole discipline devono essere riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Clorinda Coppa  
**(Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)**